

## **NOTA INFORMATIVA**

**12 marzo 2014**

**Avviso n. 1788 di Borsa Italiana**

### **MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI MERCATI E RELATIVE ISTRUZIONI**

*In vigore dal 3 marzo 2014*

Commenti alle modifiche riguardanti

- 1) Disposizioni in tema di *record date* ai fini della legittimazione del pagamento dei dividendi**
  
- 2) Flottante come requisito di permanenza nel segmento Star**

*Il presente documento è redatto a soli scopi informativi.*

*Lo Studio non deve essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da imprecisioni e/o errori che possano derivare all'utente e/o a terzi dall'uso delle informazioni contenute nel presente documento.*

*Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.*

\* \* \*

- 1) **Disposizioni in tema di *record date* ai fini della legittimazione del pagamento dei dividendi:** il 2 luglio 2012 venne pubblicato nella Gazzetta ufficiale il D.Lgs. 18 giugno 2012 n.91 (così come modificato in data 5 luglio 2012 dal c.d. “Correttivo Shareholders”) che integra e modifica il D.Lgs. 27/1/2010 n.27 recante l’attuazione della direttiva 2007/36/CE riguardante l’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate; in tale sede è stata inclusa la rivisitazione della disciplina del diritto al pagamento dei dividendi nell’ottica di garantire una maggiore flessibilità agli emittenti. A norma dell’articolo 83-*terdecies* del Testo Unico della Finanza la legittimazione al pagamento degli utili<sup>1</sup> è determinata con riferimento alle evidenze dei conti al termine della giornata contabile individuata dall’emittente (c.d. *record date*), il quale stabilisce altresì le modalità del relativo pagamento. Con l’avviso n. 1788 del 27/02/2014 Borsa Italiana decreta una modifica agli artt. 2.6.2 e 2.2.7 Regolamento e artt. IA 2.1.2, IA 2.1.3 e IA 2.6.3 delle Istruzioni riguardanti il **pagamento del dividendo** al fine di allinearsi allo standard internazionale, prevedendo come data di pagamento del dividendo il **giorno di mercato aperto successivo alla *record date***. Tale disposizione può essere derogata nell’eventualità di particolari circostanze, che è necessario specificare da parte dell’emittente con riferimento a: natura del dividendo, impatti sulla tempistica del pagamento del dividendo e negoziazione su più mercati delle azioni<sup>2</sup>. Le modifiche sono in vigore a far data dal 3 Marzo 2014.
- 2) **Flottante come requisito di permanenza nel segmento Star:** per poter permanere sul segmento Star di Borsa Italiana è necessario che la società mantenga un livello di flottante pari al 20%. La sussistenza di tale requisito è verificata con cadenza semestrale da Borsa Italiana; qualora vi sia una diminuzione sotto tale soglia del flottante non ripristinata entro 6 mesi, la società può essere trasferita al mercato MTA<sup>3</sup>. Il flottante è considerato una proxy di liquidità, una delle caratteristiche peculiari richieste alle società che compongono il mercato Star. Ciò nonostante, Borsa Italiana ha osservato che il mantenimento di un determinato livello di flottante può non essere espressione esclusiva della volontà dell’emittente e/o dei soggetti controllanti e di conseguenza, con avviso n. 1788 del 07 febbraio 2014 stabilisce modifiche agli artt. 2.2.3 del Regolamento e art. IA 4.2.3 delle Istruzioni, prevedendo che, **qualora la soglia di flottante non sia soddisfatta** Borsa Italiana possa avere riguardo al livello di partecipazione del soggetto o dei soggetti controllanti. A tal proposito Borsa Italiana stabilisce il **limite**

<sup>1</sup> E delle altre distribuzioni afferenti gli strumenti finanziari.

<sup>2</sup> Nuovo Articolo 2.6.7..

<sup>3</sup> Il periodo di 6 mesi decorre dalla data in cui l’emittente viene informato da Borsa Italiana della riduzione al di sotto della soglia.

**rilevante ai fini della permanenza nel segmento Star nella misura del 67% della partecipazione complessiva.** Per verificare il superamento di tale limite, sono prese come riferimento le risultanze delle comunicazioni in tema di assetti proprietari di cui all'art. 120 e successivi del Testo unico della Finanza con esclusione dal capitale complessivo l'eventuale quota di azioni proprie detenute dall'emittente.

Le modifiche di cui sopra sono in vigore dal 3 marzo 2014.

\* \* \*